



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 01.07.1993

Delibera n.8/1993

**OGGETTO: DIRETTIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE NELLE
AREE FLUVIALI DEL BACINO DEL PO**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n° 5 in data 6.8.92 il Comitato Istituzionale ha dettato "norme e indirizzi generali in materia di attività estrattive";
- tali norme hanno validità temporale sino alla data del 6.8.1993;
- permane la situazione di grave dissesto della rete idrografica del bacino già ampiamente illustrata nel succitato provvedimento ed i cui principali elementi di crisi vengono di seguito richiamati:
 - l'alveo attivo dell'asta del fiume Po è stato oggetto negli ultimi decenni, ed in particolare dal 1954 alla prima metà degli anni '80, a rilevanti fenomeni di abbassamento di fondo, i cui meccanismi di causa-effetto e di evoluzione futura sono tuttora poco noti, sia per la difficoltà intrinseca del problema in relazione ai numerosi fattori che lo influenzano sia per l'insufficienza delle conoscenze disponibili;
 - l'abbassamento del fondo dell'alveo principale, con conseguente diminuzione dei livelli di magra, ha provocato la disattivazione dei principali sistemi di lanche, che si ricollegano ormai al sistema fluviale solamente nei periodi di piena;
 - tale aspetto contribuisce al degrado dell'ecosistema fluviale e comporta la perdita di zone umide o a falda subaffiorante, con conseguente modificazione dei tipici ambienti palustri golenali, indispensabili come rifugio faunistico per numerose specie avicole e terrestri;




- gli effetti attendibili di una possibile continuazione dell'andamento tendenziale all'abbassamento di fondo sulla stabilità delle opere di difesa idraulica esistenti costituiscono motivo di seria criticità nell'assetto complessivo dell'asta;

CONSIDERATO CHE:

- come previsto nella sopracitata deliberazione, l'Autorità di bacino ha avviato la fase di consultazione con le Associazioni di categoria interessate e con quelle di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.349;
- permangono inalterate le motivazioni che richiedono in via prioritaria una precisa regolamentazione delle attività di estrazione dagli ambiti fluviali in coerenza con le finalità generali della pianificazione di bacino, che per i corsi d'acqua fanno riferimento:
 - a) al ripristino ed alla tutela delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali della regione fluviale;
 - b) al conseguimento ed al mantenimento di un assetto morfologico sufficientemente stabile e compatibile con un adeguato livello di sicurezza nei confronti dei fenomeni di piena tramite il funzionamento affidabile delle opere di protezione;
- contestualmente alla presente delibera è in approvazione l'affidamento di incarico per lo svolgimento di studi e indagini, relativi alla compatibilità delle attività estrattive dai corsi d'acqua, finalizzati alla redazione dello stralcio di piano di bacino disciplinante il settore;
- nell'ambito della attività citata saranno individuate e delimitate puntualmente all'interno delle aree fluviali le aree golenali e di pertinenza fluviale anche per i tratti di corso d'acqua non arginati, da sottoporre eventualmente a vincoli connessi alla conduzione di attività di estrazione di inerti, sulla base di criteri idraulici, geomorfologici e ambientali;

VISTI:

- l'art.31 comma 1 , della legge 18 maggio 1989, n.183, con cui è stato disposto che "entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano ed adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento";
- il comma 2 dello stesso articolo, il quale prescrive che "gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
 -
 - c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli assetti e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione";



- l'art.9, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.253, secondo cui "nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le autorità di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regione e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici";
- l'art.4, comma 1, della richiamata legge 183/89, secondo cui "il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
.....
.....
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.....";
- il decreto in data 23 marzo 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri - "ai sensi e per gli effetti dell'art.31 della legge 18 maggio 1989, n.183, e ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici ivi previsti" - ha approvato l'atto di indirizzo e di coordinamento, disponendo, tra l'altro, al punto 5.2, quanto segue "in conformità con i principi sopra esposti, si indicano i seguenti indirizzi generali comunque necessari per la definizione degli interventi e delle relative modalità di concezione:
 - a) per interventi devono intendersi tanto la realizzazione di opere quanto azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di condizioni di equilibrio naturale e di legittimo e razionale uso delle risorse, quali l'apposizione di vincoli, l'applicazione di incentivi e disincentivi, l'attivazione di particolari modalità di gestione, nonché azioni di prevenzione e controllo,etc..";

l'art.17 del decreto-legge 7 giugno 1993, n.180, che sostituendo la lettera g) dell'art.12, comma 4 ed aggiungendo il comma 6 bis all'art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183, attribuisce al Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ulteriori e più penetranti poteri;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Comitato Istituzionale:

- n.1 in data 31 ottobre 1990, con la quale ha adottato lo Schema Previsionale e Programmatico con l'individuazione degli interventi per gli anni 1989 e 1990 (quadriennio 89-92);
- n.2 in data 17 luglio 1991, con la quale ha provveduto ad un primo aggiornamento di tale S.P.P., ridefinendo le priorità di interventi nel triennio 1989/1991;
- n.3 in data 6 agosto 1992, con la quale ha adottato un secondo aggiornamento dello S.P.P. per il triennio 1992/1994;

CONSIDERATO:

- che ricorre sicuramente nel caso, l'urgenza di intervenire ai sensi della soprascritta lettera c) dell'art.31 comma 2, della legge 183/89, in una realtà e per gli scopi



pienamente corrispondenti a quelli indicati sia nella predetta disposizione che nel pure soprascritto punto 5.2 del D.P.C.M. 23 marzo 1990;

- che la proposta complessiva è, a sua volta, altrettanto sicuramente finalizzata agli obiettivi stabiliti dalla predetta normativa;
- che la sua approvazione comporta anche la revisione e l'aggiornamento dello schema previsionale e programmatico;

VISTO:

- il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nella seduta del 24/6/1993;

DELIBERA DI:

- approvare le seguenti norme ed indirizzi in materia di attività estrattive per il periodo di un anno a decorrere dalla data di approvazione del presente atto:

I - Norme generali

- 1 - Nel bacino del Po, in pendenza delle risultanze del piano di bacino, ovvero di un suo stralcio, è temporaneamente vietata l'estrazione di materiali inerti dai corsi d'acqua, dal demanio fluviale, lacuale e marittimo nonché dalle golene dei corsi d'acqua arginati.

E' altresì vietata, quale norma di salvaguardia in pendenza delle risultanze del piano di bacino, ovvero di un suo stralcio, l'estrazione di materiali inerti in tutte le aree golenali, palustri e ripariali, costituenti fasce di pertinenza dei corsi d'acqua, che per le loro caratteristiche anche paesistiche sono individuate dalla legge n. 431/85 articolo 1 lettere c) e f) quali parchi fluviali ovvero aree protette delle fasce fluviali, nonché in tutte le aree fluviali sottoposte a vincolo di carattere naturalistico-ambientale e/o paesistico.

Nell'applicazione di tale divieto viene fatto salvo quanto espressamente disposto dalle leggi regionali in materia di parchi e aree protette.

Gli interventi idraulici che prevedono modificazioni dell'assetto morfologico del corso d'acqua, ove possibile, devono essere attuati attraverso la sola movimentazione del materiale.

- 2 - Tale disposizione non si applica:


- a) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- b) alle asportazioni di materiali inerti costituenti parte integrante di interventi finalizzati al mantenimento della officiosità dei mandracchi di accesso ai porti fluviali e relativi imbocchi;



- c) alle asportazioni di materiali inerti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'efficienza dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 319/76 ed al D.P.R. 915/82;
 - d) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
 - e) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali;
 - f) alle asportazioni manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- 3 - Il divieto di estrazione di cui all'art. 1 non si applica, inoltre, alle attività di cava ricadenti in aree golenali autorizzate nel rispetto delle normative vigenti alla data di approvazione del presente atto o comunque previste da piani Regionali, nonché da piani Provinciali e Comunali delle attività estrattive approvati dalle Regioni.

II - Interventi di manutenzione

- 4 - Gli interventi di manutenzione, di cui ai punti 2a e 2b, devono avere carattere di organicità e unitarietà e qualora prevedano asportazioni di quantità di materiali superiori ai 5.000 m³ ovvero ai 20.000 m³ nei tratti classificati di II categoria ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, devono rientrare negli Schemi Previsionali e Programmatici adottati ai sensi dell'art. 31 della L.183/1989.
- 5 - Ai fini dell'inserimento nello Schema Previsionale e Programmatico le proposte di intervento dovranno essere accompagnate da:
- a) relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto;
 - b) relazione geologica e geomorfologica indirizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, del grado di stabilità dell'alveo e delle probabili tendenze evolutive anche in connessione con la stabilità dei versanti;
 - c) relazione idrologica e idraulica indirizzata all'individuazione, per il tratto d'asta di influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto;
 - e) rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;
 - f) capitolato speciale di appalto ovvero schema tipo di atto disciplinante l'intervento;
 - g) analisi di compatibilità ambientale.



- 6 - Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione non inclusi nei richiamati Schemi Previsionali e Programmatici, gli enti competenti dovranno inviare all'Autorità di Bacino copia dei progetti autorizzati indicando analiticamente i quantitativi di materiale eventualmente asportato ed i motivi per i quali si è optato per l'asportazione o la movimentazione, entro 30 giorni dalla data di approvazione.

III - Interventi di sistemazione idraulica

- 7 - Le asportazioni di materiali inerti che costituiscono parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica, devono avere carattere di organicità e devono comunque rientrare negli Schemi Previsionali e Programmatici di cui all'art. 31 della L. 183/89. A tal fine le proposte dovranno essere accompagnate dalla documentazione di cui al precedente art. 5.


IV - Interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali

- 8 - Gli interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali devono essere coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi delle leggi vigenti nonché rientrare negli Schemi Previsionali e Programmatici di cui all'art. 31 della L. 183/89.

Gli stessi devono essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del corso d'acqua, con particolare attenzione al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, attraverso l'ampliamento delle aree demaniali e/o la dismissione delle concessioni in atto, la riattivazione o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.

- 9 - Ai fini dell'inserimento nello Schema Previsionale e Programmatico le proposte di intervento dovranno essere accompagnate da:

- a) relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto;
- b) relazione idrologica e idraulica indirizzata all'individuazione, per il tratto d'asta di influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che alle previsioni di progetto individuandone la compatibilità idraulica;
- c) relazione geologica e geomorfologica indirizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, del grado di stabilità dell'alveo e delle probabili tendenze evolutive anche in connessione con la stabilità dei versanti;
- d) rilievi topografici (planimetrie, profili e sezioni) dello stato di fatto dell'alveo e delle aree interessate dall'intervento, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;
- e) planimetria parcellare ed elenco delle concessioni;




- f) capitolato speciale di appalto ovvero schema tipo di atto disciplinante l'intervento;
- g) studio ambientale che evidenzi i benefici dell'intervento proposto in relazione a:
 - ricostituzione degli habitat naturali della vegetazione spontanea e della fauna selvatica con particolare riguardo all'avifauna;
 - ricostituzione degli habitat della vegetazione acquatica e della fauna ittica;
- i) relazione d'inquadramento in termini di utilizzazione di uso e di futura gestione delle aree oggetto dell'intervento con particolare riguardo a convenzioni stipulate ai sensi del D.P.C.M. 23.3.90 ai fini dell'organizzazione di attività di controllo, gestione e prevenzione.

V - Monitoraggio e Controllo

- 10 - Ai fini dell'attività di monitoraggio gli enti competenti dovranno inviare all'Autorità di Bacino una relazione informativa annuale a consuntivo riguardante lo stato di attuazione degli interventi di cui al punto 2.
Il controllo dovrà in particolare essere attuato attraverso l'individuazione lungo i corsi d'acqua oggetto degli interventi di sezioni significative per la verifica della tendenza delle modifiche del fondo alveo e delle sponde.
- 11 - Le Autorità competenti devono prendere i provvedimenti necessari per potenziare i sistemi di controllo al fine di reprimere gli abusi nonché produrre alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino rapporti semestrali riguardanti le violazioni riscontrate.

VI - Pianificazione e revisione delle procedure amministrative

- 12 - In considerazione della rilevanza e urgenza del problema, l'Autorità di Bacino conferma il proprio impegno a completare uno stralcio di piano di bacino relativo al settore nel più breve tempo possibile, continuando ad avvalersi delle collaborazioni delle Regioni e degli Enti Locali incaricati della redazione dei piani delle attività estrattive previsti dalle norme e leggi vigenti, provvedendo inoltre alla consultazione delle Associazioni di categoria interessate nonché di quelle di cui all'art. 13 della L. 349/1986. A tal fine gli Enti interessati sono invitati ad accelerare le formulazioni dei piani di loro competenza assicurandone la confluenza e la congruità con il Piano di Bacino.
- 13 - La Segreteria tecnico-operativa è incaricata di proseguire l'attività di collaborazione con le Direzioni Generali competenti del Ministero delle Finanze, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero dell'Ambiente al fine della revisione delle procedure amministrative e delle norme che regolano le concessioni, i canoni e il regime fiscale del materiale estratto.




14 - Gli enti competenti sono impegnati in sede di rilascio delle autorizzazioni, a tenere nel debito conto che il redigendo piano stralcio provvederà alla delimitazione, anche per tratti non arginati, delle aree di pertinenza fluviale, entro le quali saranno regolamentate definitivamente le attività estrattive.

Roma, 01.07.1993

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(Sen. Francesco Merloni)



ae